

Relazione di apertura della quinta giornata (31 maggio 2024)

Illustri Relatori, egregie colleghe e colleghi, partecipanti tutti,

ringrazio l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pistoia per avere organizzato questo ciclo di incontri che oggi giunge a conclusione, nato dalla volontà di avvicinare all'amministrazione giudiziaria di beni e aziende colpite da sequestro penale, professionisti di grande competenza aziendalistica, ma culturalmente lontani dalle norme che regolano questa materia.

La partecipazione ai precedenti incontri è stata mediamente di circa cento professionisti tra presenti e collegati in teleconferenza. Al termine di ogni incontro essi hanno potuto interloquire con i Relatori.

Abbiamo preso nota delle molte richieste di chiarimenti rimaste senza risposta, per le quali sarà nostra cura redigere un documento unico che verrà pubblicato sul sito dell'Ordine nei prossimi giorni.

Mi limito ad osservare come l'interesse a questo avvicinamento culturale tra aziendalisti, avvocati, magistrati e Forze dell'Ordine, si manifesti nella disponibilità di importanti Relatori, i quali non paiono mossi dalla sola volontà di perfezionare un meccanismo di contrasto al crimine sul piano economico, ma dai valori di fedeltà, disciplina e onore, posti a fondamento del nostro patto sociale.

A beneficio di chi ascolta riassumiamo il contenuto dei precedenti incontri.

Abbiamo affrontato gli istituti ordinari della confisca e sequestro penale, iniziando dalla previsione generale di confisca di cui all'art. 240 c.p. e da quella in casi particolari di cui all'art. 240-bis c.p., distinguendo tra:

- Confisca obbligatoria e facoltativa;
- Confisca diretta;
- Confisca per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato;
- Confisca allargata del denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o all'attività economica esercitata, intendendo con quest'ultima qualunque attività imprenditoriale o professionale svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o servizi, anche intellettuali (v. Direttiva Bolkestein);
- Confisca di beni lecitamente posseduti, di valore equivalente a quelli illecitamente posseduti, quando la confisca dei secondi non risulti possibile.

Nel fare ciò ci siamo domandati se vi siano precedenti di confisca di Studi professionali, essendo noto il loro frequente coinvolgimento in attività economiche illecite.

Dall'istituto della confisca siamo passati a quello del sequestro e, per quanto qui interessa, al sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p.

In relazione ai beni da sequestrare abbiamo sentito dal Pubblico Ministero, quali sono gli strumenti investigativi usati per provare la disponibilità di un bene in capo a una persona e, nel sequestro per equivalente, come dimostrare il rispetto del criterio di proporzionalità.

In tema di esecuzione del sequestro a norma dell'art. 104 disp. Att. c.p.p., e di pubblicità dei provvedimenti di sequestro disposti a norma dell'art. 104-bis, sono emerse delle criticità tuttora

irrisolte, riconducibili alle tempistiche e modalità di esecuzione quando oggetto del sequestro sono aziende o rami di essa, società di varia natura, quote, ditte individuali o singoli beni aziendali.

In tema di amministrazione giudiziaria abbiamo osservato che il rinvio al Titolo III, Libro I, CA per ciò che riguarda la nomina, gestione, custodia e conservazione dei beni sequestrati, in cui l'AG agisce sotto la direzione del Giudice che ha emesso il provvedimento sequestro, presenta delle analogie col rapporto interorganico tra Curatore e GD nella LF ante CCII.

Per quanto attiene alla tutela dei terzi e ai rapporti con le procedure concorsuali, in relazione ai sequestri preventivi dei beni di cui è consentita la confisca (art. 321, c. 2, c.p.p.), abbiamo apprezzato la coerenza sistematica del rinvio al Titolo IV, Libro I, CA cit.

Siamo così arrivati a comparare la confisca ordinaria con quella di prevenzione, osservando come la prima intervenga su reati già commessi o che si stanno realizzando, mentre la seconda colpisca beni dei quali si presume la pericolosità, quale riflesso del loro essere nella disponibilità di soggetti socialmente pericolosi, al fine di prevenire reati non ancora commessi.

Oltre a ciò, le misure di prevenzione patrimoniali colpiscono anche soggetti non socialmente pericolosi e anche dopo la morte del proposto, quando si ha motivo di ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.

Una volta assimilate le differenze tra i vari tipi di confisca, siamo passati a trattare il ruolo dell'AG.

Con l'ausilio della giurisprudenza di legittimità abbiamo ricostruito il perimetro dei poteri di rappresentanza dell'AG delle aziende e Società allo stesso affidate dopo il sequestro.

Come regola generale, si afferma che *L'A.G. è un "ufficio di diritto pubblico", per modo che, "ove l'oggetto del sequestro sia costituito dai beni aziendali e dal capitale sociale di una persona giuridica, l'amministrazione giudiziale si affianca e non si sostituisce all'organo amministrativo, previsto dalla legge o dallo statuto, per preservare la funzionalità della persona giuridica.*

In realtà, la prassi applicativa individua il conferimento di due possibili mandati:

- Di semplice custodia e controllo dell'attività sociale, senza esercizio di poteri gestori; ovvero
- Di esercizio di poteri gestori.

Il potere gestorio andrà esercitato necessariamente quando, dovendosi allontanare il proposto, gli intervenienti e i loro familiari, si determini un vuoto di potere. Vuoto che sarà assoluto in caso di imprenditore individuale, AU e liquidatore unico, mentre sarà relativo quando il proposto sia membro di un CDA e i soggetti da allontanare non siano tutti i componenti del CDA medesimo.

Si tratta di una decisione che gli Organi della procedura assumeranno alla luce di quanto segue:

- Se l'azienda rispetta criteri di economicità e convenienza, si potrà valutare il conferimento di poteri gestori, altrimenti l'AG proporrà la liquidazione o il dissequestro;
- Essendo il compito dell'AG non tanto quello di mantenere in vita un'azienda quanto di conservarne il valore, se risulti preferibile vendere, l'AG proporrà la vendita senza indugio;

- Nell'ipotesi che la prosecuzione dell'attività consenta di conservare (o incrementare) la redditività aziendale, l'AG ne verificherà la fattibilità avuto riguardo ai soggetti coinvolti, ovvero la direzione, i dipendenti, professionisti, clienti e fornitori;
- Nel fare ciò, valuterà se eventuali comportamenti criminogeni possano essere neutralizzati attraverso un adeguato assetto e modello organizzativo (ex art. 2086 c.c.; D. Lgs 231/2001), ovvero una amministrazione trasparente, al fine di ripristinare la legalità senza compromettere la sussistenza dei presupposti di continuità.

In questa fase, l'AG attuerà un controllo contabile sulle partite suscettibili di contenere falsità di natura patrimoniale o reddituale, verificando ipotesi di riciclaggio o autoriciclaggio.

Abbiamo, a questo punto, individuato le funzioni che il CA attribuisce all'AG:

1. Pubblico ufficiale che custodisce, conserva e amministra beni e aziende (art. 35, c. 5);
2. Accerta la legittimità dei diritti dei terzi (art. 52);
3. Segnala eventuali altri beni da sequestrare (art. 35, c. 6 e 36, c. 2);
4. Riscuote somme per il FUG;
5. Assume l'obbligo di rendiconto nei confronti della procedura, dell'azienda e dei beni, con separata contabilità per ciascun proposto (art. 37);
6. Fino alla confisca in appello opera come ausiliario del Tribunale, e poi come coadiutore dell'ANBSC (art. 38);
7. Nei sequestri di aziende, opera come consulente, poi come manager e infine come promotore di finalità sociali (art. 41);
8. Diviene estimatore del valore aziendale, autore di piani industriali e realizzatore dei medesimi (art. 41, c. 1);
9. Subentra al liquidatore ordinario (art. 41, c. 15) e al Curatore della LG (artt. 63 e 64).

Sono riunite nella persona dell'AG attribuzioni proprie dei professionisti contabili, curatori, commissari giudiziali, liquidatori giudiziali, consulenti del lavoro, consulenti d'impresa, società di revisione e società finanziarie, assumendo peraltro che lo stesso disponga per proprio conto e a proprie spese di una organizzazione in grado di sostituirlo, con minimo preavviso, nell'attività svolta.

Non meno arduo è il compito del Giudice penale chiamato a dirigere l'attività dell'AG.

Ultimato l'esame sull'attività dell'AG, abbiamo trattato il tema della prevalenza delle misure cautelari rispetto alla Liquidazione Giudiziale, desumibile dagli artt. 63 e 64 CA, ed estesa dall'art. 317 CCII ai sequestri delle cose di cui è consentita la confisca ex art. 321 c.p.p.

Prevalenza delle misure cautelari così riassumibile:

- a) I beni sequestrati sono esclusi dalla massa attiva della LG e l'AG esercita le azioni sugli atti pregiudizievoli ai creditori di cui agli artt. 163 e segg. CCII, altrimenti riservate al Curatore;
- b) La verifica dei crediti e diritti inerenti ai beni sequestrati viene ripartita tra:
 - Giudice penale, che la svolge sui beni sequestrati (artt. 52);
 - Giudice delegato alla LG, che la svolge sui rimanenti, verificando eventuali circostanze penalmente rilevanti sui beni del debitore (art. 63, c. 5, CA) al fine di:
 - 1) accertare che il credito non sia strumentale all'attività illecita, sempre che il creditore non dimostri buona fede e inconsapevole affidamento;

- 2) nel caso di promessa di pagamento o ricognizione di debito, che sia provato il rapporto causale;
 - 3) nel caso di titoli di credito, che il portatore provi il rapporto causale e quello che ne legittima il possesso;
- c) In caso di successivo dissequestro, il Curatore apprenderà i beni e subentrerà all'AG nei rapporti processuali, mentre il GD verificherà i crediti e diritti relativi ai medesimi.

Questa regola generale prevede due eccezioni, in cui si riconosce alla LG l' idoneità a tutelare gli interessi pubblicistici perseguiti dalla misura cautelare, ovvero il sequestro preventivo probatorio di cui all'art. 321, c. 1, c.p. e il sequestro conservativo di cui all'art. 316 c.p., che l'art. 318 CCII considera (in parte) e l'art. 319 (in tutto), recessivi rispetto alla LG sopravvenuta, includendoli nella massa attiva, ovvero non cedibili all'AG in caso di LG pendente al momento del sequestro.

Nella ricerca di un equilibrio tra interessi giuridici tutelati, risulta pregevole la previsione dell'art. 320 CCII, che attribuisce al Curatore la legittimazione a ricorrere al riesame, in appello e cassazione, contro decreti e ordinanze di sequestro di beni del debitore in LG, al fine di far rimuovere il vincolo nei casi in cui non sussistano i presupposti, ovvero siano venuti meno.

Nel raccordo tra CA e CCII i Relatori hanno rilevato, in relazione alla previsione di cui all'art. 63, c. 8-bis, CA, la carenza di legittimazione processuale dell'AG di presentare al Tribunale domanda di ammissione al concordato preventivo, a un accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero di predisporre un piano attestato. Ciò in quanto il CCII (entrato in vigore dopo il CA) dispone (artt. 40, c. 2, e 120-bis) che la legittimazione per accedere a tali strumenti di regolazione della crisi sia riservata in via esclusiva agli amministratori sociali. Carenza di legittimazione ritenuta non superabile col principio di specialità a causa della non coevità dei due Codici.

Esaurito il rapporto tra procedure concorsuali e di prevenzione con esame della disposizione simmetrica di cui all'art. 64 CA per l'ipotesi di sequestro successivo alla LG, abbiamo accennato al tema del passaggio della gestione dal Curatore all'AG e viceversa, nel tentativo di preservare i valori aziendali e l'occupazione, rilevando difficoltà dovute anche alla diversa durata delle procedure.

La relazione del giuslavorista ha chiarito come approcciare i rapporti di lavoro in aziende sequestrate, confermando la necessità di applicare i principi ordinari della giusta causa e del giustificato motivo nei casi di ristrutturazione, interruzione del rapporto siccome fittizio o con soggetti da allontanare, evidenziando peraltro la non facile esecuzione per l'AG dell'obbligo di allegare alla Relazione art. 41 CA l'elenco nominativo delle persone che lavorano per l'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché di quelli necessari alla prosecuzione dell'attività.

Abbiamo, infine, ascoltato le relazioni della Presidente e del Giudice delegato della Sezione MP del Tribunale di Firenze, da cui è emersa l'evoluzione nei rapporti tra Organi della procedura quale effetto della distrettualizzazione e specializzazione della Sezione, che ha portato al superamento di una logica custodiale a beneficio di una più efficace logica gestoria.

In questo contesto è stata rilevata la necessità per il Tribunale di non limitarsi a valutare la convenienza economica nel disporre il sequestro di quote o aziende, risultando a volte necessario farlo a fini preventivi, specie in presenza di imprese mafiose o illecite, intendendo col termine di impresa mafiosa o a partecipazione mafiosa, quelle in cui la consorteria immette capitali, gestisce o

indirizza l'attività, operando tramite uno schermo, ovvero quando una impresa esercitata dall'effettivo titolare con capitali propri, trae vantaggio dal rapporto col sodalizio, divenendo strumentale all'attività di questo. Viceversa, sarà impresa illecita, con possibilità di estendere la misura di prevenzione all'intero patrimonio, quella dove l'attività si sia sviluppata con l'ausilio e sotto la protezione di un'associazione, circostanza che contamina inestricabilmente l'intero capitale, anche quello lecito versato dai soci.

Abbiamo appreso che ogni procedura dispone di due fascicoli, uno di merito e l'altro riservato al Collegio, dove nel primo affluiscono atti conoscibili alle parti, mentre nel secondo affluiscono quelli oggetto di decisioni ancora da assumere.

Abbiamo esaminato il sequestro di beni in leasing traslativo con onere per la concedente di dimostrare la propria buona fede, non solo sotto il profilo del merito creditizio, ma anche della non conoscenza o conoscibilità della pericolosità sociale del proposto all'epoca della stipula.

Per quanto riguarda i rapporti con i Giudici ordinari, la Sezione ha spiegato che l'art. 30 CA non basta, essendo necessario interfacciarsi col Giudice che ha disposto la misura per capire se il bene protetto è lo stesso (nel qual caso prevale la MP), ovvero come nel caso di sequestro impeditivo preventivo, la Sezione informi sempre il PM e non disponga il dissequestro a meno che non vi sia il doppio nulla osta, risultando in questo caso prevalente l'interesse del Giudice ordinario. Infine, quando intervengono sequestri aventi distinti beni giuridici protetti, restano efficaci entrambi.

Nel caso di vendita di beni sui quali grava un doppio sequestro, che spesso significa doppia trascrizione in pubblici registri, la Sezione dispone la cancellazione di entrambi, con contestuale conversione del vincolo dal bene al ricavato netto.

Si è parlato anche di strategia (dove e come andare) in ordine a:

- Principio di salvaguardia, per il quale l'AG agisce per conto di chi spetta, evitando di alienare beni o aziende prima della confisca di primo grado;
- Principio dell'efficienza economica, per cui l'AG deve agire da manager, salvi i confini della funzione pubblica che gli impedisce di fare transazioni inique (ancorché a favore);
- Principio della finalità sociale, a cui a volte i beni aziendali possono essere destinati senza comprometterne il valore.

La Sezione per prassi convoca l'AG prima di nominarlo, anche in relazione all'Ufficio di coadiuzione, dove il coadiutore, alter ego dell'AG, spesso si rende necessario al momento dell'esecuzione, mentre collaboratori sono nominati per consentire l'utilizzo dei beni sequestrati, risolvendo questioni in materia di sicurezza sul lavoro, regolarità urbanistica e degli impianti.

Nella fase dell'esecuzione, è stato osservato, l'AG avrà l'occasione (non ripetibile) di acquisire a sommarie informazioni coloro che si trovano presenti in azienda al momento del sequestro.

E' stato posto il tema del danno reputazionale, che a volte rende preferibile il controllo giudiziario.

Solo sfiorato, in attesa dell'odierna giornata, il tema dei sequestri transnazionali e del coordinamento della Sezione con la Procura distrettuale, per cui cedo la parola al Dott. Filippo Spiezia che tratterà delle *Prospettive della collaborazione europea in materia di riconoscimento reciproco dei provvedimenti di sequestro, recupero e confisca di beni e aziende.*

Ultimato l'intervento del nostro Procuratore Capo, faremo una pausa di circa 15 minuti per poi ascoltare l'intervento del Gen. CA Fabrizio Cuneo *sull'attività della Guardia di Finanza a sostegno dell'economia, con riguardo al processo di legalizzazione delle aziende sottoposte a sequestro.*

Concluderà la giornata e l'intero ciclo di lavoro, la relazione del Col. CC Alfonso Pannone che ci illustrerà la *Cooperazione internazionale di polizia e la rete @ton interna alla DIA.*

Al termine delle relazioni, i presenti sono invitati a intervenire. Grazie